



TRIBUNALE DI SONDRIO

N. Prot. 372

Sondrio, 25 FEB. 2020

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Ai Magistrati Ordinari e Onorari

Al Personale Amministrativo del Tribunale
Unep e Ufficio del Giudice di pace

Sede

Oggetto: Misure organizzative per la prevenzione del contagio da Coronavirus

Si trasmette in allegato il provvedimento n. 04/2020 Decr. Trib – n. 328 Prot.Proc. in data 24/02/2020 adottato congiuntamente dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica di Sondrio per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Cordiali saluti.



Il Presidente
Dr. Giorgio Barbuto



Tribunale e Procura della Repubblica di Sondrio

Decreto n. 04/2020 Trib.
Prot. 328 Proc.

Il Presidente e il Procuratore della Repubblica

ritenuto necessario fornire indicazioni in ordine alle concrete modalità operative di funzionamento degli uffici giudiziari del circondario per quanto concerne il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP;

letta la circolare del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del 22 febbraio 2020, pubblicata sul sito del Ministero e le nota in pari data del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale della Repubblica di Milano;

rilevato che non sono state emanate né dal Ministero né dalla locale Prefettura disposizioni che prevedano la chiusura degli Uffici giudiziari, la sospensione delle udienze ovvero la chiusura degli sportelli di ricezione atti;

rilevato che il D.L. n. 6 in data 23 febbraio 2020 che ha disposto, tra l'altro la chiusura delle scuole, non ha adottato specifici provvedimenti in ordine ai "servizi pubblici essenziali", né può ritenersi che il regolare funzionamento degli uffici giudiziari possa rientrare nel concetto di "aggregazione in luogo pubblico";

rilevato che le udienze, in base al documento organizzativo adottato dal Tribunale, sono già fissate ad orario e, salvo casi eccezionali, quale ad esempio il rilevante numero di imputati o processi con particolare eco mediatica, non dovrebbero dare luogo alla contemporanea presenza di un numero rilevante di persone;

rilevato che le parti processuali, i difensori, i testimoni, i consulenti e i periti che provengono dalle zone cosiddette focolaio – per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle Autorità locali il divieto per la popolazione di allontanarsi – versano in ipotesi di legittimo impedimento e pertanto la mancata comparizione comunicata con qualsiasi mezzo (pec o email) comporterà il rinvio dell'udienza.

considerato, peraltro, che la situazione venutasi a determinare in concreto a seguito dell'improvvisa chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è idonea, per le difficoltà di una celere riorganizzazione tanto più nella situazione in esame, a costituire legittimo impedimento del genitore che tale circostanza alleggi a fondamento di una richiesta di rinvio;

DISPONGONO

che, salvo successivi provvedimenti espressamente adottati dal Ministero, ovvero dal Presidente della Corte di Appello, dal Procuratore Generale di Milano o dal Prefetto di Sondrio, e salvo quanto disposto dalla circolare ministeriale in relazione a persone provenienti dai Comuni ricompresi nel cd. cordone sanitario, l'attività degli Uffici giudiziari di Sondrio, ossia Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica, Ufficio del Giudice di Pace e UNEP, abbia regolare corso senza alcuna chiusura degli Uffici, senza sospensione o rinvio di ufficio delle udienze o modifica degli orari e delle modalità di apertura al pubblico, raccomandando a tutti gli operatori e a tutti gli utenti professionali e non, di attenersi alle misure igieniche riportate nel decalogo trasmesso a tutti i dipendenti e affisso in diverse postazioni all'interno del Palazzo di giustizia.

In particolare, con efficacia fino al 5 marzo 2020, dispongono e raccomandano quanto segue:

1) Il personale tutto, compresi i magistrati professionali e onorari, è tenuto ad attenersi alle misure igieniche riportate nel decalogo trasmesso a tutti i dipendenti e affisso in diverse postazioni all'interno del Palazzo di giustizia.

2) I lavoratori, compreso il personale di magistratura e i giudici onorari, che presentino raffreddore e/o sintomi influenzali sono tenuti ad astenersi dal prendere servizio, e dall'accedere comunque agli Uffici, prima di una valutazione del proprio medico. Analoga raccomandazione, per senso civico di responsabilità, è rivolta al Foro e all'utenza tutta.

3) Le udienze, penali e civili, saranno regolarmente tenute, con l'avvertenza per il Foro di autolimitare la presenza in udienza al numero indispensabile, evitando di coinvolgere le parti personalmente, ove non espressamente convocate, i tirocinanti e i collaboratori, rispettando una distanza tra le persone di due metri. Quanto alle udienze penali, il magistrato valuterà la possibilità di svolgere l'udienza a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 co. 3 c.p.p..

4) Il singolo magistrato valuterà l'opportunità di disporre rinvio, eventualmente in via preventiva fuori udienza, dei processi che per numero di parti interessate non consentano il rispetto delle regole igieniche precauzionali.

5) La richiesta motivata di rinvio, o di giustificazione della mancata comparizione, per esigenze di tutela della prole determinata dall'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, è equiparata a legittimo impedimento. Il rinvio dovrà essere contenuto in termini ragionevoli e dovrà comunque avvenire in soprannumero entro il termine massimo di tre mesi, con divieto di rinvio, per tale motivo, di altre cause sul ruolo.

6) Si raccomanda all'utenza in genere di limitare l'accesso agli Uffici Giudiziari per esigenze correlate alla celebrazione delle udienze, ovvero al deposito di atti urgenti, e di rispettare la distanza di due metri dalle altre persone e le norme precauzionali sopra richiamate.

Si invita altresì l'utenza ad avvalersi per il rilascio di certificati delle modalità di richiesta on line, attraverso l'apposita sezione sul sito web degli uffici giudiziari.

Con specifico riferimento ai certificati del casellario giudiziario, le richieste alla Procura potranno essere inoltrate attraverso l'apposita sezione presente sul sito web della Procura stessa.

7) Si ricorda che è vietato l'accesso dei minori di età ove non convocati nelle forme di legge.

Dispongono la comunicazione del presente provvedimento a mezzo posta elettronica ai Magistrati, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, per conoscenza, al Prefetto di Sondrio e al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore della Repubblica di Milano e la pubblicazione sul sito web del Tribunale e della Procura della Repubblica di Sondrio.

Si ringrazia per la collaborazione.

Sondrio, 24 febbraio 2020

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Claudio Gattardi



Il Presidente
Dr. Giorgio Barbuto

